TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1853

che forse si poteva dare questo incarico ai Consigli comunali, ma poi nell'applicazione si venne a conoscere che s'incontrerebbero ancora in tal modo delle grandi difficoltà, e si conchiuse perciò che era meglio lasciare questo al regolamento, perchè, così, presentandosi delle difficoltà nell'applicazione della legge, si potrebbe quello modificare, senza dover venire continuamente a cambiare le leggi.

Per queste ragioni adunque la Commissione crede che la sua redazione sia, come diceva l'onorevole ministro, la più lata, salvo però a sostituire la parola poveri a indigenti, nel che essa è indifferente, perchè li crede sinonimi.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo insiste nella sostituzione della parola poveri?

Opponeva al suo primo concetto quanto ai giornalieri; ha scemata, ma non ha tolta intieramente quella che sorgeva dalla parola indigenti. Nel linguaggio legislativo, come nell'uso comune del discorso, esiste certamente una differenza tra il povero e l'indigente. Povero è quegli che si trova in ristrette condizioni; indigente colui al quale manca il necessario.

Per questo motivo appunto la legge sul patrocinio gratuito ha usata la parola poveri e non quella di indigenti. Ma resta ancora una difficoltà. In questo modo non si raggiunge perfettamente lo scopo che la Commissione si è proposto. Voi eccettuate il giornaliero ancorchè non sia compiutamente povero, purchè viva principalmente dell' opera delle sue mani. Perchè non userete lo stesso favore a chi non faccia il giornaliero, e che, tuttochè povero, possegga uno stabile da cui tragga una tenuissima rendita? Come diceva l'onorevole ministro, il quale in questo ba dimostrato di assentire pienamente coi deputati che seggono da questo lato, non solo il cittadino che possiede uno stabile di lire 500, ma anche quegli che possiede uno stabile di un valore di 1000, di 1500, di 2000 lire, può dirsi povero, e come tale meritevole di essere tenuto esente dalla tassa personale, porchè il suo piccolo stabile non basta al mantenimento della famiglia.

CAVOUR GUSTAVO. Domando la parola.

SINEO. Per impedire che venga a prevalere una diversa interpretazione, conviene che la legge sia più esplicita su questo proposito.

Io insisto pertanto sulla mia aggiunta; riconosco che l'importanza della medesima è scemata di molto dopo le concessioni che furono fatte dalla Commissione; tuttavia credo che può essere ancora utile. Se avessi creduto di trovar tanta facilità nel signor ministro delle finanze, io avrei proposta l'eccezione anche per una somma maggiore di lire 2000; ma mi pareva che ci fosse una grande ripugnanza nell'ammettere simili eccezioni, epperciò l'ho limitata al capitale di lire 500; se si volesse portare l'eccezione sino ad un capitale di lire 2000, io troverei la cosa molto più lodevole.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavour Gustavo.

CAVOUR GUSTAVO. È già stato riconosciuto che quanto alla sostanza del concetto sviluppato dall'onorevole deputato Sineo, la Commissione è pienamente d'accordo con lui, e debbo seggiungere che quest'accordo non nasce solo dalla decisione presa questa mattina, ma bensì dall'intendimento costante della Commissione, dacchè quello fu il concetto che informò le sue deliberazioni fin dal principio. La Commissione però si trovò sempre inceppata dalla grande difficoltà di stabilire i limiti dell'indigenza e della povertà. Io non sono accademico della Crusca, ma credo che le due parole siano perfet-

tamente eguali; tuttavia non insisto su questo, ma dico che fin da principio avevamo accettato questo concetto; la difficoltà di formolarlo e di superare tutti gli ostacoli sia fiscali, sia anche quelli opposti dai contribuenti che cercano ognora di esimersi anche dalle dovute imposte, fece sì che si dovette cangiare varie volte la redazione, e non furono meno di quattro le redazioni della Commissione che poscia vennero modificate in seguito a difficoltà suscitate e riconosciute giuste.

Alla formola dell'onorevole deputato Sineo io solleverò un' altra difficoltà, ed è il gran principio che generalmente si ammette in giurisprudenza, cioè che inclusio unius est exclusio alterius. Se si mette questo termine di 500, forse i Consigli d'intendenza e le autorità che devono decidere, non verrebbero a considerare come povero ed indigente colui il quale, quantunque avesse figli, quantunque fosse ammalato metà dell'anno, avesse uno stabile di mille lire.

Nel seno della Commissione non essendosi potuto trovare un concetto adeguato, si è creduto più prudente da una parte, e dirò anche più umano dall'altra, di riferirsi al prudente arbitrio del giudice; a cui la legge è sempre obbligata in definitiva di riferirsi in molti casi.

In conseguenza, non per ripugnanza del concetto, ma per evitare queste difficoltà di giurisprudenza, manteniamo la redazione ultimamente proposta, nella speranza appunto che il buon senso delle autorità incaricate del contenzioso-amministrativo risolverà meglio in pratica questa difficoltà.

In quanto poi ai siti dove esiste già una condotta medica, credo sia una massima adottata generalmente nei regolamenti di considerare come poveri tutti quelli che sono ammessi a cura gratuita; ma anche questo sarebbe pericoloso il prescriverlo per legge, perchè potrebbe esservi qualche Consiglio municipale di qualche piccolo paese il quale, vedendo questa disposizione nella legge, potrebbe menomare le risorse fiscali, estendendo oltre il ragionevole queste gratuite condotte, ed allora bisognerebbe che l'autorità superiore potesse restringerle alquanto.

Questi sono i motivi per cui non fu ammessa questa clausola nella legge; se fosse avvenuto altrimenti, questo sarebbe stato uno degl' indizi a cui la Commissione si sarebbe attenuta.

PRESIDENTE. Il deputato Saracco ha la parola.

saracco. Il signor presidente del Consiglio ha detto che la proposizione dell'onorevole Sineo non era nulla più che un pleonasmo. Io non la penso così. Secondo il sistema della Commissione potrebbe facilmente avvenire che colui il quale possiede uno stabile di poco valore, e trovasi perciò costretto a lavorare per altri affine di campare la vita, non sia posto nel novero di quelli i quali lavorano principalmente in servizio altrui. Ebbene, la proposta dell'onorevole Sineo toglie questo dubbio, e dice che tutti quelli i quali possiedono uno stabile di un valore inferiore a lire cinquecento, e per questa ragione trovansi costretti a lavorare a servizio altrui, vogliono essere compresi nel novero degli esclusi.

Ecco dunque che qui non abbiamo solo un pleonasmo, ma si tratta di ammettere una disposizione essenziale. Jo credo che sia sempre opportuno di chiarire questo punto di controversia, perchè dalle dolcezze del fisco è cosa certamente che importa specialmente a tutti i contribuenti di tenersi lontani.

Risponderò ora brevi parole a quanto ha detto l'onorevole preopinante Gustavo di Cayour.

Egli ha posto innanzi il testo legale che inclusio unius est exclusio alterius; e questo sarebbe vero quando la prima